

ANALISI E VALUTAZIONI SUL DECRETO RILANCIO

Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”.

SCUOLA UNIVERSITA' E RICERCA, SALUTE E SICUREZZA, FONDI STRUTTURALI, AMBIENTE, ENERGIA E CLIMA

SCUOLA UNIVERSITA' E RICERCA

Art. 88 - Fondo nuove competenze

Abbiamo sempre sostenuto che investire nelle competenze sia un approccio strategico per sostenere lo sviluppo e l'innovazione del nostro sistema produttivo e la decisione di stanziare risorse a valere sul Programma Operativo Nazionale SPAO a questo scopo non può che vederci concordi. Sarà necessario verificare nel confronto partenariale con l'Anpal l'andamento del fondo e la distribuzione territoriale delle risorse.

Art. 91 - Attività di formazione a distanza e conservazione della validità dell'anno scolastico

Come richiesto dalle organizzazioni sindacali con questa norma si recupera una mancanza inaccettabile che non estendeva al sistema di istruzione e formazione professionale regionale la possibilità di svolgere l'attività didattica in modalità a distanza e fa salva la validità dell'anno scolastico 2019-20.

Art. 105- Finanziamento dei centri estivi 2020 e contrasto alla povertà educativa

La disposizione è pienamente condivisibile anche se ci auguriamo che l'intervento non sia limitato al solo anno 2020.

Art. 230 - Incremento posti concorsi banditi

L'incremento di 16.000 posti per i docenti è un primo segnale apprezzabile tenuto conto del fabbisogno che gli istituti scolastici avranno per garantire l'avvio del prossimo anno scolastico in presenza ed in sicurezza, ma l'immissione in ruolo che avverrà gradualmente in anni scolastici successivi non è condivisibile.

Art. 231- Misure per sicurezza e protezione nelle istituzioni scolastiche statali e per lo svolgimento in condizioni di sicurezza dell'anno scolastico 2020/2021

Riteniamo che lo stanziamento di 331 milioni per attuare le misure necessarie per garantire l'avvio del prossimo anno scolastico in sicurezza siano assolutamente inadeguate. Riteniamo che gli interventi di adeguamento degli spazi siano di competenza dei Comuni, proprietari degli edifici scolastici, e che le scuole non possano sostenere anche le procedure di affidamento di questi lavori in una tempistica strettissima e con il rischio di perdere le risorse assegnate. Il dirigente scolastico non deve essere responsabile degli adattamenti della struttura scolastica alle necessità derivanti dal distanziamento sociale.

Art. 232 - Edilizia scolastica

Appreziamo l'obiettivo della proposta di accelerare, l'assegnazione delle risorse agli enti locali e l'avvio dei cantieri approfittando della chiusura delle scuole e lo stanziamento di 30 milioni per l'anno 2020 per gli interventi su ambienti ed aule.

Art. 233 - Misure di sostegno economico all'istruzione paritaria fino a 16 anni e al sistema integrato da zero a sei anni

Positivo lo stanziamento di ulteriori 15 milioni di euro per la realizzazione del sistema 0-6 e lo stanziamento di 65 milioni per sostenere i soggetti pubblici e privati e le scuole paritarie dell'infanzia per le rette non percepite per la sospensione delle attività per covid-19 e di 70 milioni per le scuole paritarie primarie e secondarie. Riteniamo che le risorse debbano ricomprendere gli alunni fino a 18 anni e non 16.

Art. 234 - Misure per sistema informativo per il supporto all'istruzione scolastica

Non si tratta di un finanziamento aggiuntivo perché le risorse vengono attinte dal programma operativo nazionale "Per la scuola: competenze e ambienti per l'apprendimento".

Art. 235- Fondo per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 presso il Ministero dell'istruzione

Lo stanziamento di 400 milioni di euro nel 2020 e di 600 milioni nel 2021 è positivo ma è necessario un confronto con il Ministero per condividere le finalità del fondo e le sue azioni.

Art. 236 - Misure a sostegno delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e degli enti di ricerca

Si tratta di un primo segnale di attenzione al comparto che non possiamo che apprezzare ma le risorse sono ancora insufficienti soprattutto perché non strutturali. L'assunzione di nuovi ricercatori amplierà la platea dei precari della ricerca, sono necessari interventi di stabilizzazione per il precariato storico. Mancano interventi di valorizzazione per il personale strutturato e per quello tecnico amministrativo. Insufficienti le risorse per le Istituzioni Afam. Vanno integrate le risorse per garantire il diritto allo studio.

Art. 238 -Piano di interventi straordinario nell'attività di ricerca

Positiva l'introduzione di questo articolo nella versione finale del decreto che viene incontro alla nostra richiesta di prevedere interventi anche per gli enti pubblici di ricerca sia per il personale che per il finanziamento dell'attività di ricerca. Manca però un intervento di sistema che permetta un miglior coordinamento attraverso un'unica Governance degli enti di ricerca pubblici.

Art. 247 - Semplificazione e svolgimento in modalità decentrata e telematica delle procedure concorsuali della Commissione RIPAM

Non è possibile utilizzare gli edifici scolastici in quanto saranno oggetto di ristrutturazioni e di attività articolate e sanificazione continua. Ne deriva che nessuno spazio scolastico potrà essere destinato ad altra attività che non sia strettamente didattica.

SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

Art.66 -Modifiche all'articolo 16 in materia di dispositivi di protezione individuale

Positiva l'estensione ai volontari (sanitari e non) e ai lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari del considerare le mascherine chirurgiche dispositivi di protezione individuale (DPI), ai sensi di quanto disposto dal DLGS 81/08 s.m.

Art.74 - Modifiche all'articolo 26 in materia di tutela del periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato

Positiva la modifica di estensione del tempo di validità, fino al 31 luglio 2020, delle disposizioni previste per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità nonché i lavoratori in possesso di certificazione attestante una particolare condizione di rischio.

Art.83 - Sorveglianza sanitaria

Positivo quanto previsto per i datori di lavoro pubblici e privati che possono assicurare la sorveglianza sanitaria eccezionale ai lavoratori che risultano maggiormente esposti al rischio di contagio, in base all'età o alla condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita che possono caratterizzare una maggiore rischiosità, facendo risultare tali lavoratori "fragili".

Non chiara la precisazione che nei riguardi dei lavoratori che risultino temporaneamente inidonei alla mansione, il datore di lavoro non può in ogni caso recedere dal contratto di lavoro, considerato che tali medici competenti non rilascino giudizi di idoneità.

Positiva l'assunzione da parte di INAIL (previa convenzione con ANPAL), mediante contratti di lavoro a tempo determinato per la durata massima di quindici mesi, di figure sanitarie, tecnico-specialistiche e di supporto per lo svolgimento della sorveglianza sanitaria straordinaria delle persone "fragili".

Resta gravemente aperto il problema per i lavoratori "fragili" del computo dei giorni di non lavoro, considerato che non possono ricevere certificazione di malattia dal medico di base, ma neanche è automatico che risultino inidonei alla mansione specifica. Andrebbe previsto per tali lavoratori, una volta visitati e ritenuti tali, che il datore di lavoro, in concerto con RSPP, RLS e MC, verificasse la possibilità concreta di accomodamenti ragionevoli (quali smart working o modifiche all'organizzazione del lavoro). A fronte dell'assoluta impossibilità (per ragioni di tutela), dovrebbe essere previsto per tali lavoratori il diritto a non recarsi al lavoro, senza per questo far gravare tale assenza sui giorni di comportamento previsti per la malattia.

Art. 90 (Lavoro agile): **Positiva** la previsione relativa alla modalità di lavoro agile per i datori di lavoro privati nei riguardi dei lavoratori dipendenti, genitori di un figlio minore di anni 14. Confermata la deroga allo svolgimento anche in assenza di accordo individuale, viene confermato anche l'obbligo di informativa sui rischi, come previsto dalla normativa vigente sul tema. La strumentazione informatica potrà essere del dipendente, qualora non fornita dal datore di lavoro. I datori di lavoro pubblici e privati possono prevedere tale modalità di lavoro per ogni rapporto subordinato.

Art. 95- Misure di sostegno alle imprese per la riduzione del rischio da contagio nei luoghi di lavoro
Positivo quanto previsto al fine di favorire l'attuazione delle misure disposte dal Protocollo condiviso del 14 marzo, integrato 24 aprile, mediante gli interventi straordinari messi in campo dall'INAIL destinati alle imprese che hanno introdotto nei luoghi di lavoro interventi per la riduzione del rischio di contagio attraverso l'acquisto di apparecchiature per l'isolamento, dispositivi per il distanziamento, dispositivi per la sanificazione, per il controllo degli accessi e DPI. Le risorse saranno quelle già disponibili relative al bando ISI 2019 e allo stanziamento per il 2020 di progetti finalizzati alla tutela della salute e sicurezza sul lavoro per un importo di 403 milioni.

Art. 96 - Disposizioni in materia di noleggio autovetture per vigilanza sul lavoro
Positiva la possibilità da parte di INL del noleggio di autovetture da utilizzare per lo svolgimento dell'attività di vigilanza, con onere a carico del bilancio dello stesso Istituto nazionale.

Art. 100 - Avalimento Comando dei Carabinieri per la tutela del lavoro
Incertezza nei riguardi di quanto previsto, seppur in via eccezionale in merito al coinvolgimento del Comando dei Carabinieri per la tutela del lavoro e delle articolazioni dipendenti per lo svolgimento di una tempestiva vigilanza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, oltre all'Ispettorato Nazionale del Lavoro. **Più efficace sarebbe stato** potenziare le ASL e l'INL già competenti e previsti quali organi di vigilanza sui temi della salute e sicurezza sul lavoro.

FONDI STRUTTURALI, D'INVESTIMENTO EUROPEI E FONDO SVILUPPO E COESIONE

Art. 88 - Fondo nuove competenze
230 mln di euro a valere sul PON SPAO (Fondi europei) sono destinati al Fondo Nuove Competenze costituito presso l'ANPAL.

Art. 83-Sorveglianza sanitaria
Si impiegano 105 mln, a valere sul PON Iniziativa Occupazione Giovani (Fondi europei), per finanziare le possibilità di assumere con contratti di lavoro a tempo determinato giovani (meno di 29 anni) in ruoli di supporto socio sanitario nei luoghi di lavoro per garantire la sorveglianza sanitaria.

Fondo sviluppo e coesione riallocazione di risorse

Art. 178 - Fondo turismo
100 mln FSC, già destinati al "Piano operativo cultura e turismo" di competenza del Ministero per i beni culturali e le attività per il turismo, vengono destinati al nuovo Fondo Turismo, per l'anno 2021.

Art. 183 - Misure per il settore cultura e art. 184 Fondo cultura

50 mln dal “Piano operativo cultura e turismo” (FSC) di competenza del Ministero per i beni culturali, per l’anno 2021 vengono riorientati per finanziare le misure dell’articolo 183. Inoltre, altri 50 mln, a valere sullo stesso piano operativo, vengono spostati per alimentare il fondo cultura di nuova istituzione, per l’anno 2020. Il fondo sostiene le strutture del settore. Circa 150 mln di euro vengono spostati dal FSC ad altri fondi. Questa riallocazione di risorse determina un aggiramento del vincolo di destinazione territoriale (80 % sud e 20 % centro/nord), in quanto i nuovi fondi istituiti non hanno le stesse regole.

Capo XI Coesione territoriale**Art. 241 - Utilizzo del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il contrasto all'emergenza Covid-19**

Le Risorse FSC, della programmazione in corso 2014-2020 e delle precedenti 2007-2013 e 2000-2006 possono essere destinate a ogni tipo di intervento necessario per fronteggiare gli effetti della pandemia. Le parti sociali non sono coinvolte. La Cisl ha più volte un confronto sulla riprogrammazione del FSC.

Art. 242 - Contributo dei Fondi strutturali europei al contrasto dell'emergenza Covid-19

L’articolo sancisce che le regioni e le amministrazioni, possono utilizzare i fondi europei, senza cofinanziamento nazionale, per gli obiettivi di contrasto a Covid19.

Lo spostamento di risorse da FSC a POC serve a garantire che gli investimenti già previsti siano attuati malgrado le riprogrammazioni per il contrasto al Covid19. Non è chiaro che effetto avrà questa riprogrammazione sul Piano Sud 2030.

Art. 243 - Incremento del Fondo di sostegno alle attività economiche nelle aree interne a seguito dell'emergenza Covid-19

Per fronteggiare il Covid19 e fare fronte alle attività economiche artigianali e commerciali nelle aree interne vengono attribuiti 60 mln per il 2020 e 30 mln per il 2021 e 30 per il 2022. La Cisl la considera positiva e ritiene sia utile fare il punto sull’intervento in corso.

Art. 246 - Sostegno al Terzo settore nelle Regioni del Mezzogiorno

Il FSC finanzia nelle Regioni del Mezzogiorno il terzo settore con uno stanziamento di 120 mln di euro di cui 20 mln destinati al contrasto della povertà educativa. Sarà l’Agenzia per la coesione che definirà la finalità specifica degli interventi. Qualora lo vogliano le regioni possono concedere ulteriori finanziamenti.

AMBIENTE, ENERGIA E CLIMA

Art. 44 - Incremento del fondo per l'acquisto di autoveicoli a basse emissioni di Co2 g/km

L'incremento di 100 milioni di euro, per il 2020 e 200 per il 2021 è positivo ma insufficiente.

Art. 119 - Incentivi in forma di detrazioni fino al 110% per efficientamento energetico, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici

Nell'Ecobonus manca la previsione della bonifica dall'amianto. Nel momento in cui si prevede una ristrutturazione degli edifici volta all'efficientamento energetico e alla sicurezza sismica devono essere previsti e inclusi nella detrazione fiscale anche i costi sostenuti per la messa in sicurezza delle abitazioni private.

Art. 133 - Differimento dell'efficacia delle disposizioni in materia di imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego e di imposta sul consumo delle bevande edulcorate (Plastic tax e sugar tax)

Il rinvio della plastic tax è giusto, ma condivisibile solo in un'ottica di strategia di lungo periodo sulla plastica e in particolare sui prodotti monouso.

Art. 227 - Sostegno alle zone economiche ambientali-ZEA

È positiva la creazione del Fondo di 40 milioni di euro per l'anno 2020 per le micro, piccole e medie imprese che svolgono attività economiche eco-compatibili, incluse le attività di guida escursionistica ambientale aderenti alle associazioni professionali e di guida del parco.

Art. 228 - Misure urgenti in materia di valutazione di impatto ambientale

Viene soppresso il Comitato tecnico istruttorio e si estende la possibilità di siglare protocolli di intesa non solo con il SNPA e altri enti come l'ISPRA e il CNR. La norma va nella direzione della semplificazione, ma la possibilità di siglare protocolli di intesa con enti diversi potrebbe creare problemi di omogeneità e coordinamento se non vengono allo stesso tempo previste linee guida generali.

Art. 229 - Misure per incentivare la mobilità sostenibile

L'incremento delle risorse rispetto a quelle previste dal Decreto Clima è condivisibile, ma bisogna dare anche immediata operatività alla realizzazione di piste e corsie ciclabili.